

DECRETO DEL COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA

INTERVENTO PER LA MESSA A DIMORA DI SEDIMENTI LAGUNARI LUNGO IL CANALE MALAMOCCO MARGHERA

INTERVENTO PER LA MESSA A DIMORA DI SEDIMENTI LAGUNARI LUNGO IL CANALE MALAMOCCO MARGHERA – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. CUP E71B21004800005 – CIG A00E7D61FE – ID SINTEL 174003271. REVOCA E SOSTITUZIONE DEL DECRETO CCV 148/2026 DI APPROVAZIONE PRESTAZIONI ACCESSORIE OPZIONALI AI SENSI DELL'ART 13 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL NUOVO CONTRATTO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E DI INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA E ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA.

VISTO il D.lgs. n. 169/2016 di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. n. 84/1994 che stabilisce nuovi compiti e funzioni e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, comma 2 del Decreto-legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro";

VISTO il successivo art. 2, comma 1 del D.L. 103/2021 che ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale quale Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con facoltà di nominare due sub-commissari, con il compito di provvedere, tra gli altri, alla realizzazione di punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;

VISTO l'art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 545 del 31 dicembre 2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per cui "il Commissario straordinario, per l'espletamento del suo incarico, può altresì avvalersi dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

VISTO l'art. 4, comma 3 del citato D.L. n. 32/2019, che recita: "Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. n. 159/2011, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto";

VISTO l'Accordo ex art. 15 della l. 241/1990 ss.mm.ii. sottoscritto in data 27 luglio 2023 tra il Commissario Crociere Venezia, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale e il Commissario straordinario Montesyndial, recante "Individuazione, realizzazione e gestione di una nuova area per la messa a dimora dei sedimenti provenienti da interventi di escavo dei canali lagunari e realizzazione di opere commissariali e non riutilizzabili nell'ambito del recupero morfologico della Laguna di Venezia";

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

CONSIDERATO che l'intero intervento per la messa a dimora di sedimenti lagunari lungo il canale Malamocco Marghera (compresi rilievi, indagini e caratterizzazioni) è ricompreso nell'ambito degli interventi di manutenzione dei canali finalizzati al transito delle navi da crociera lungo il canale Malamocco Marghera, agli ormeggi temporanei di Porto Marghera e all'accesso all'odierna Stazione Marittima;

RICHIAMATO il Decreto n. 94 del 23 dicembre 2023 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace in favore del costituendo raggruppamento temporaneo tra E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL (mandataria), STUDIO RINALDO SRL, GENERAL PROGETTI SRL, AGRI.TE.CO. sc e STUDIO COLLESELLI & PARTNER (mandanti), dei servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e studio di impatto ambientale del predetto intero intervento per la messa a dimora di sedimenti lagunari lungo il canale Malamocco Marghera (compresi rilievi, indagini e caratterizzazioni) e, per il primo stralcio, eventuale redazione del progetto definitivo/esecutivo, attività di direzione Lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO il conseguente contratto stipulato tra le parti, con scrittura privata, il 12 marzo 2024;

RICHIAMATO il Decreto CCV n. 140 del 15 ottobre 2025 portante, nell'ambito dell'intervento di cui sopra, l'approvazione di alcune prestazioni aggiuntive necessarie per acquisire più articolati e puntuali elementi conoscitivi propedeutici al procedimento di VIA e ulteriori prestazioni imprescindibili per far fronte a sopravvenute e non prevedibili esigenze tecniche connesse all'evolversi della progettazione e alle specifiche richieste provenienti dagli enti competenti in materia ambientale e di sicurezza, come meglio ivi specificate, e autorizzazione alla stipula dell'atto di sottomissione;

VISTO il conseguente atto di sottomissione, sottoscritto in data 22 ottobre 2025, nei limiti del quinto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO CHE

- Lo Studio di impatto ambientale, redatto dal RTI aggiudicatario, tra le alternative progettuali analizzate prevedeva "l'Alternativa progettuale 3 - ipotesi sviluppo della realizzazione della Nuova area sedimenti in unica fase con successivi incrementi altimetrici";

- In base alle valutazioni tecniche effettuate, tenuto anche conto delle osservazioni ex art. 29 del D.lgs. 152/2006, tale alternativa progettuale 3 è risultata la meno impattante sotto il profilo ambientale come confermato dal parere CTVA n. 110 del 6 ottobre 2025 che ha valutato la soluzione scelta come *"la più adeguata e corretta"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 694 del 11 novembre 2025, di concerto con il Ministero della Cultura, è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto denominato "Intervento per la messa a dimora di sedimenti lagunari lungo il Canale Malamocco" nel Porto di Venezia, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali specificate nel decreto stesso;

CONSIDERATO che per ottemperare alle prescrizioni formulate contestualmente al rilascio del citato decreto di compatibilità ambientale del MASE n. 694 del 11 novembre 2025 occorre procedere con immediatezza, stante il carattere d'urgenza connaturato alle opere commissariali:

- all'affidamento dei servizi necessari, comprese le indagini archeologiche, geologiche, geotecniche e ambientali;

- all'affidamento della progettazione esecutiva e della redazione di ogni altro elaborato finalizzato all'affidamento dei lavori relativi al nuovo sito di messa a dimora dei sedimenti lagunari, sulla base del valore dell'opera come da quadro economico aggiornato;

- ad aggiornare, di conseguenza, il piano economico complessivo dell'opera, con riallineamento anche dei costi dei servizi svolti per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, per lo Studio di Impatto Ambientale e per la Valutazione di Incidenza Ambientale;

VISTA la richiesta del Committente di unificare i due livelli progettuali definitivo ed esecutivo in un'unica fase progettuale (nel calcolo delle competenze si è tenuto conto delle raccomandazioni contenute nel "Comunicato ANAC dell'11 maggio 2022" riducendo i parametri QbIII.01, QbIII.03, QbIII.06 e QbIII.08 del 25%);

VISTA la Direttiva 2014/24/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici applicabile ai Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4, comma 3, prevede:

- al Considerando 107 che *"le modifiche del contratto comportanti una modifica minore del valore del contratto sino a un determinato valore dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura d'appalto"*;

- al Considerando 108 che *"le amministrazioni aggiudicatrici possono trovarsi di fronte a situazioni in cui si rendono necessari lavori, forniture o servizi supplementari; in tali casi può essere giustificata una modifica del contratto iniziale senza una nuova procedura di appalto, in particolare quando le consegne complementari siano destinate o al rinnovo parziale oppure all'ampliamento di servizi, forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali, lavori o servizi con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate"*;

CONSIDERATI nello specifico i valori previsti all'interno delle tabelle di adeguamento delle competenze contrattuali come motivati all'interno del citato protocollo CCV n. 89/2026;

TENUTO CONTO che gli importi indicati nella citata offerta dell'appaltatore consentono, in base alla normativa unionale sopra citata ed entro il limite del 50% del valore del contratto, unicamente di affidare i servizi necessari ad ottemperare alle prescrizioni del Decreto MASE n. 694/2025, comprese le indagini archeologiche, geologiche, geotecniche e ambientali, nonché della progettazione esecutiva dell'opera e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con esclusione della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, servizi questi che vengono definitivamente stralciati dalla facoltà di affidamento opzionale;

RICHIAMATO il contratto d'appalto in data 12 marzo 2024 che per l'affidamento dei servizi di redazione del progetto preliminare e dei servizi opzionali, aveva quantificato l'importo complessivo di detti servizi in € 2.562.399,24, oltre oneri accessori se dovuti, così suddiviso: corrispettivo per il servizio "base": € 1.138.435,32; corrispettivo per i servizi opzionali in caso di esercizio dell'opzione: € 1.423.963,92. IVA non è imponibile ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;

CONSIDERATO che in sede di progettazione di fattibilità economica il valore dell'opera è passato dagli originari 32 milioni di euro a 64 milioni di euro, con conseguente necessario adeguamento, ai sensi dell'art. 12 del Disciplinare di incarico, dei corrispettivi dovuti in forza del contratto d'appalto del 12 marzo 2024, calcolati ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, ad € 3.114.711,87;

CONSIDERATO dunque che, per quanto ai punti che precedono, si rende necessario aggiornare nei termini sopra indicati le prestazioni residuali già previste come condizionate dal dettato del contratto di affidamento originario, le prestazioni accessorie rese obbligatorie dalle prescrizioni di cui al citato Decreto VIA, e le prestazioni opzionali;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Unico del Progetto, dott. ing. Giovanni Terranova, in ordine alla necessità e congruità delle prestazioni accessorie opzionali con nota prot. CCV n. 91 del 09 marzo 2026 con la quale si conferma la congruità dell'offerta come sopra meglio dettagliata;

VISTO il Decreto CCV n. 148 del 18 marzo 2026 di approvazione delle prestazioni accessorie opzionali ai sensi dell'art. 13 dello schema di contratto e autorizzazione alla stipula del nuovo contratto per l'intervento di cui all'oggetto;

RITENUTO, per le considerazioni che precedono, modificare il decreto CCV 148/2026, sopra citato, al fine di separare l'affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dalle prestazioni oggetto del presente decreto e, dunque, revocare il predetto Decreto CCV 148 in relazione alle modalità di affidamento sopra individuate e sostituirlo col presente;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, che prevede l'obbligo di adeguamento della garanzia definitiva in caso di ampliamento dell'oggetto contrattuale;

RITENUTO opportuno subordinare l'efficacia del nuovo contratto all'emissione da parte dell'appaltatore di una polizza a garanzia definitiva per un importo pari al 20,04% dell'importo delle prestazioni di cui al nuovo contratto in argomento per € 715.409,98 (euro settecentoquindicimilaquattrocentonove/98).

DECRETA

Art. 1 - Revoca e sostituzione

Il presente decreto revoca e sostituisce integralmente il Decreto CCV n. 148 del 18 marzo 2026.

Art. 2 – Servizi necessari ad ottemperare le prescrizioni del Decreto VIA MASE n. 694 del 11 novembre 2025

Sono approvate le seguenti prestazioni rese necessarie dal rilascio del Decreto VIA MASE n. 694 del 11 novembre 2025, da affidarsi al raggruppamento temporaneo tra E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL (mandataria), STUDIO RINALDO SRL, GENERAL PROGETTI SRL, AGRI.TE.CO. sc e STUDIO COLLESELLI & PARTNER (mandanti):

1. Servizi necessari ad ottemperare alle prescrizioni del Decreto VIA MASE n. 694/2025, comprese le indagini archeologiche, geologiche, geotecniche e ambientali, per un importo di € 807.242,57 oltre INARCASSA ove dovuta;
2. Progettazione esecutiva/Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione di ogni altro elaborato finalizzato all'affidamento dei lavori relativi al nuovo sito di messa a dimora dei sedimenti lagunari, per un importo di € 2.210.354,88 oltre INARCASSA ove dovuta.

Tutte le prestazioni sono al netto del ribasso contrattuale del 20,02%, IVA non imponibile e verranno imputate al Quadro Economico dell'opera CUP E71B21004800005, contratto CIG A00E7D61FE in oggetto, a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario aperta presso Banca d'Italia IBAN: IT40V0100004306CS0000002933 (ex n. 6312/224).

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Contestualmente si approva il riallineamento dei costi dei servizi già svolti per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, dello Studio di Impatto Ambientale e della Valutazione di Incidenza Ambientale, alla luce dell'aggiornamento del piano economico dell'opera, per un importo di € 552.312,63 oltre INARCASSA ove dovuta.

Art. 3 - Importo complessivo

L'importo complessivo delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente decreto ammonta a € 3.569.910,08 (euro tremilionicinquecentosessantanovemilanoventodiecimiladuecentoquattrocento/08) al netto del ribasso contrattuale del 20,02%, oltre INARCASSA ove dovuta, IVA non imponibile ai sensi dell'art 9 del DPR 633/72.

Art. 4 - Stipula del contratto di modifica

È autorizzata la stipula del contratto di modifica del contratto stipulato tra le parti, con scrittura privata, il 12 marzo 2024, alle condizioni e secondo le modalità previste nel contratto originario, con applicazione del medesimo ribasso del 20,02%.

Art. 5 - Garanzia definitiva

L'efficacia del contratto di modifica è subordinata all'emissione della garanzia definitiva da parte dell'appaltatore mediante polizza fidejussoria per un importo pari a € 715.409,98 (euro settecentoquindicimilaquattrocentonove/98), corrispondente al 20,04% dell'importo delle prestazioni di cui all'art. 2, lettere b) e c), ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 - Rilevanza del Decreto VIA MASE n. 694/2025

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 694 del 11 novembre 2025, di concerto con il Ministero della Cultura, costituisce presupposto giuridico vincolante per l'attivazione delle prestazioni di cui all'art. 2 e provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle condizioni ambientali prescritte dal Decreto VIA, con particolare riferimento all'alternativa progettuale approvata (realizzazione della Nuova area sedimenti in unica fase con successivi incrementi altimetrici).

Il Responsabile Unico del Progetto, dott. Ing. Giovanni Terranova, vigila sull'ottemperamento alle prescrizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 7 - Stralcio delle prestazioni di Direzione Lavori e CSE

Le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione vengono definitivamente stralciate dalla facoltà di affidamento opzionale.

Art. 8 - Disposizioni finali

Il presente decreto costituisce presupposto necessario per la stipula del contratto di modifica e sarà allegato al medesimo quale parte integrante.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del contratto stipulato tra le parti, con scrittura privata, il 12 marzo 2024 e della normativa vigente.

Art. 9 - Pubblicità

Il presente decreto è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario Crociere Venezia.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Matteo Gasparato**

(firmato digitalmente)